



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alle	- Direzioni Regionali/Interregionali dei Vigili del Fuoco	LORO SEDI
Alla	- Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali	SEDE
	- Direzione Centrale per la Formazione	SEDE
	- Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico	SEDE
	- Direzione Centrale per le Risorse Umane	SEDE
Ai	- Consiglio Nazionale degli Ingegneri	SEDE
	- Consiglio Nazionale degli Architetti P.P. C.	SEDE
	- Consiglio Nazionale dei Chimici	SEDE
	- Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali	SEDE
	- Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati	SEDE
	- Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati	SEDE
	- Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e P.I. Laureati	SEDE
	- Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati	SEDE

OGGETTO: Nuovo applicativo informatico per la gestione degli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006.

Come noto, il D.M. 5 agosto 2011 ha introdotto novità importanti sia nella formazione che nelle modalità d'iscrizione dei professionisti antincendio nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. In collaborazione con codesti Consigli Nazionali, si è proceduto, pertanto, ad implementare l'attuale applicativo informatico per la gestione di detti elenchi di nuove funzioni e, nel contempo, adeguare quelle esistenti. E' stato altresì predisposto il relativo manuale che, allegato alla presente, fornirà un utile supporto per gli operatori incaricati della pratica utilizzazione dell'applicativo in argomento.

Nel merito della filosofia alla base del nuovo applicativo, si segnala che non sono state apportate sostanziali modifiche nelle logiche del programma attualmente in uso; è stato infatti mantenuto il database relativo ai professionisti, integrandolo con nuove funzionalità per la gestione degli eventi formativi e dei crediti maturati dai professionisti, ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi in parola.

In buona sostanza, oltre all'inserimento ed aggiornamento dei dati del singolo professionista, sarà oggi possibile inserire in banca dati anche i corsi base ed i corsi/seminari di aggiornamento organizzati e conclusi da parte dei singoli soggetti organizzatori.

Quest'ultima previsione consentirà pertanto di associare ai professionisti già inseriti negli elenchi del Ministero dell'Interno, gli eventi formativi a cui gli stessi hanno partecipato, calcolando in automatico il termine quinquennale di scadenza di validità del codice identificativo e le ore di aggiornamento maturate nel periodo di validità del codice.

Ciò premesso, nel ricordare che le norme vigenti demandano agli ordini ed ai collegi professionali l'onere della gestione dei professionisti antincendio, si soggiunge che le università e, più in generale, le autorità scolastiche, in qualità di soggetti formatori, sono tenute (art. 4, comma 3 D.M. 5 agosto 2011) a stabilire un'intesa con almeno un ordine/collegio professionale provinciale, per lo svolgimento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

dell'evento formativo in programma. Questo comporta, relativamente a detti corsi, che l'ordine o il collegio professionale con il quale l'intesa viene statuita, deve farsi carico dell'inserimento e della gestione dei dati relativi allo specifico evento formativo.

In merito ai corsi ed ai seminari di aggiornamento, l'art. 7 comma 4 del D.M. 5 agosto 2011 ha individuato, tra i soggetti organizzatori, anche gli Uffici centrali e territoriali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. In tal caso, l'inserimento dei dati relativi all'evento formativo sarà effettuato a cura delle Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio. Resta in ogni caso a carico dei singoli ordini o collegi professionali di appartenenza, l'associazione dell'evento formativo al proprio professionista che vi abbia partecipato.

Giova inoltre segnalare la necessità che, al termine di ogni evento formativo, il soggetto organizzatore provveda comunque a trasmettere ai rispettivi ordini/collegi professionali di appartenenza, i nominativi dei professionisti che abbiano partecipato con esito positivo all'evento, in coerenza con le indicazioni contenute nella circolare prot. n. 7213 del 25/05/2012 della Direzione Centrale della Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Le modalità di accesso alla banca dati sui professionisti antincendio del Ministero dell'Interno restano sostanzialmente invariate. Gli ordini ed i collegi professionali, così come i Consigli Nazionali delle professioni, infatti, potranno accedere a quella di competenza utilizzando username e password già in uso. Le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, invece, per quanto concerne i corsi e seminari di aggiornamento, saranno abilitate con proprie e distinte credenziali di accesso, che saranno comunicate con successiva nota.

La nuova versione dell'applicativo informatico per la gestione dei professionisti diverrà operativa a far data dal 3 febbraio 2014 e, per motivi di natura tecnica, comporterà l'interruzione dell'attuale servizio per un periodo stimato di 2 giorni circa. Di tale interruzione verranno fornite maggiori informazioni con successiva nota.

Eventuali segnalazioni o richieste di chiarimento di natura amministrativa connesse all'utilizzo dell'applicativo in argomento dovranno essere inoltrate, esclusivamente per il tramite dei Consigli nazionali di appartenenza, all'Area III Prevenzione Incendi - della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica: prev.prevenzioneincendi@vigilfuoco.it.

Eventuali richieste di assistenza informatica dovranno essere inoltrate, esclusivamente per il tramite dei Consigli nazionali di appartenenza, all'indirizzo di posta elettronica: redazionetecnica.web@vigilfuoco.it.

Si segnala in ultimo, per quanto riguarda i corsi/seminari di aggiornamento di cui all'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 già regolarmente autorizzati e svolti, che questi dovranno essere inseriti nell'applicativo, a cura del soggetto organizzatore, in tempo utile e comunque non oltre la scadenza del primo quinquennio di riferimento (27 agosto 2016).

Si rivolge cortese richiesta affinché gli uffici in indirizzo curino la divulgazione della presente nota e relativo allegato agli uffici territoriali di competenza.

IL CAPO DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(P.I.N.I.)